

AUCTORITAS E HUMANITAS: ATTUALITÀ DI DUE CONCETTI PER IL DIRITTO EUROPEO

Alberto Castaldini

Keywords: roman law
auctoritas
humanitas

Illustri e Stimati Professori, voglio subito premettere che non sono un giurista ma uno storico dell'età moderna. Devo però sottolineare che la mia formazione accademica è storico-giuridica e che il diritto è una parte essenziale della mia formazione umanistica.

I due concetti sui cui mi soffermerò stamani appartengono alla più genuina tradizione etica e giuridica di Roma, e nel patrimonio del diritto romano essi sono stati fissati da una prassi millenaria, in una straordinaria continuità lungo i secoli, grazie alla loro mirabile applicazione ai più contesti storici e geografici.

Vorrei ricordare in proposito una affermazione del giurista italiano Pasquale Voci: «Noi ammiriamo [...] nel diritto romano la sua formidabile coerenza tra idea e prassi, che dimostra la profondità e la serietà di una concezione della vita e del mondo, cioè di una civiltà».

Credo che queste parole offrano uno spunto di discussione per questo colloquio. Infatti sono convinto che l'attuale progetto europeo debba prestare una necessaria attenzione all'eredità storica e giuridica di Roma, in particolare alla sua unitaria concezione della vita sociale.

L'allargamento territoriale dell'Europa in funzione economica, i molti dibattiti sulla concezione della persona, dei suoi diritti fondamentali, la questione della sicurezza e la venuta meno del concetto culturale e simbolico di *limes*, rischiano di apparire come una rinunzia all'eredità storico-giuridica che proviene da Roma. Rinunzia dannosa perché l'Europa va concepita non solo geograficamente ed economicamente, ma come un "prodotto della storia", secondo la definizione di Erich Genzmer, e una conquista del diritto.

La rinunzia è tanto più ingiustificata poiché l'idea di una comunità europea è in antico germogliata nell'ambito del diritto romano concepito quale ordinamento universale, come scrisse Paul Koschaker. Una delle conseguenze sul piano politico e istituzionale è una sovranità europea debole; infatti la mancata ratifica del Trattato costituzionale da parte di alcune nazioni sembra indicare un sentimento di perplessità verso un'entità istituzionale transnazionale che rischia di essere in parte slegata dai fondamenti della tradizione giuridica del continente, da quei principi che nei secoli hanno strutturato l'uomo e la società europei.

Le istituzioni dell'Europa attuale per risolvere i loro molti problemi avrebbero bisogno di una rinnovata *auctoritas*, e cioè di quell'insieme di qualità proprie di una istituzione o di una singola persona alle quali gli individui si assoggettano in modo volontario per realizzare determinati scopi comuni. Essa non va confusa col potere perché il concetto di "autorità" coincide con la legittimazione, la giustificazione ed il diritto di esercitare quel potere. Una autentica *auctoritas* non può prescindere dunque da un altro concetto: quello di *humanitas*.

Grazie alla *auctoritas* ogni gesto, ogni pensiero trovava nella forma istituita dell'autorità, quella per eccellenza: il Senato romano, il suo modello, la sua giustificazione, ciò che legittimava l'esistenza stessa dello Stato, della società. In questo modo ogni decisione era di fatto elevata dai *patres*, i padri della repubblica, ogni potere assumeva una dignità incontestabile.

Anche per questo l'*auctoritas* era però incompleta senza l'*humanitas*, la concezione etica basata sull'ideale di un'umanità positiva, fiduciosa nelle proprie capacità, sensibile e attenta ai valori interpersonali e ai sentimenti. Ciò che conta è che questo ideale è valido per tutti gli uomini. Terenzio affermò infatti: "*homo sum: humani nihil a me alienum puto*", ovvero: "sono un uomo, e perciò nulla di ciò che è umano mi è estraneo".

Tali principi furono alla base dell'Europa germogliata in età medievale sui fondamenti dell'unità imperiale romana e dell'ecumene cristiana.

Senza l'eredità giuridica di Roma non sarebbe stato possibile elaborare la concezione di una legge universale che è iscritta nella ragione dell'uomo indipendentemente dalla legge scritta. Fu il diritto romano ad offrire, alla nascita della modernità, un termine di paragone alla riflessione religiosa e filosofica.

Nel secolo XVIII secolo, negli anni del tramonto dell'Ancient Régime, il politico britannico Edmund Burke poteva così dichiarare che in qualunque parte d'Europa si viaggiasse non ci si sentiva mai

del tutto fuori della propria patria. Ciò lo si doveva anche all'eredità giuridica di Roma innestata su consolidati principi religiosi e morali.

Quando per l'Europa medievale, assieme all'unità politica, culturale e religiosa, fu necessaria una unità giuridica, essa infatti venne fornita dalla *Lex Romana, omnium humanarum legum mater*. Vorrei ricordare la potente definizione che di Roma diede l'anonimo autore delle *Quaestiones de iuris subtilitatibus*, identificato in un primo tempo con Irnerio da Hermann Fitting che le pubblicò nel 1894. Roma – vi si dice – significa “rerum summa, mundi principatus singulare in omnes gentes imperium”.

Il diritto romano può dunque costituire la solida base di un rinnovato umanesimo europeo in cui l'etica e la corresponsabilità sociale siano autentica espressione di giustizia.

Il diritto romano possiede infatti una potente forza interiore. I giureconsulti romani consideravano lo ius naturale come il substrato etico delle norme di diritto positivo, il quale pertanto non deve discordare da quello di natura, ma solo svilupparlo. Da questa “lex”, insita nell'uomo, deve derivare il diritto, quel diritto che è autenticamente per l'uomo.

Questa legge “ex intima philosophia” (per dirla con Cicerone) è quanto di più estraneo dalla “statolatria” di matrice hegeliana, di contenuto tecnocratico, di impianto utilitaristico. Anche nella civiltà romana il diritto fu introdotto “pro hutilitate hominum” (D. I, 3, 25), ma la *utilitas* non andava intesa in senso individualistico, giacché il riconoscimento della *utilitas* del singolo si armonizzava sempre con quella altrui, temperata da principi di ordine superiore come *humanitas*, *benignitas* e *clementia*, per non parlare di quello della *fides*, il *fundamentum iustitiae*.

In questi principi superiori stava la progettualità universale e unificante del diritto romano. Politica, religione, diritto e cultura sono state forze di unificazione dell'Europa. In questo quadro la sequela straordinaria di Impero Romano, Sacro Romano Impero e poi Impero germanico, Respublica Christiana, *ius commune*, ci indica la giusta e naturale traiettoria millenaria di unificazione dell'Europa.

L'Europa odierna è sorta mezzo secolo fa per perseguire un disegno politico attraverso la composizione di interessi economici, disciplinata da un ordinamento mercatorio prodotto e vagliato da organi sovranazionali sorti da accordi intergovernativi. Questa normativa globalizzata mi sembra sia estranea alla tradizione romanistica e ai codici nazionali che da essa sono derivati.

Il rischio di una spersonalizzazione del soggetto giuridico nel nuovo spazio europeo mi sembra contrasti non poco con la struttura della società tradizionale radicata ancora in vaste aree di quei Paesi dell'Europa centro-

orientale che hanno fatto il loro ingresso nell'Unione in questo ultimo decennio, uscendo peraltro da una recente, prolungata esperienza totalitaria. Penso alla Romania dove sono radicate sin dal Medio Evo consuetudini giuridiche di origine romana, che garantirono sul territorio la continuità di un lascito di civiltà. Del resto la Romania per secoli si è trovata all'incrocio fra le "Tre Rome". Il romanista ungherese Elemér Pólay scriveva nel 1969 su "Studi Saresi": «Il diritto romano nella sua variazione bizantina è stato accettato da molte codificazioni feudali rumene e, quindi, lo scopo di questo studio non è soltanto storico e teorico [...] ma serve anche per introduzione alla storia del diritto rumeno».

Nella Dacia conquistata da Traiano si applicò infatti per quasi due secoli il diritto classico romano. Anche dopo il 275 d.C., anno in cui si fissa tradizionalmente la fine della dominazione imperiale, il sistema giuridico romano continuò ad edificare nella popolazione daco-romana una *forma mentis romana*. Dopo la venuta meno delle magistrature imperiali il diritto romano nella sua applicazione si volgarizzò e divenne più popolare, influenzato dalle consuetudini popolari di cui rimane traccia nel folklore, ed espresse nella giustizia degli "uomini buoni ed anziani" amministrata nelle comunità rurali sino all'età contemporanea.

Partendo dalla romanizzazione, è possibile dunque dimostrare come attraverso l'idea-eredità imperiale, cogliendo gli aspetti di continuità giuridico-istituzionale e culturale, i popoli dello spazio romeno siano rimasti loro stessi vivendo in una dimensione costitutiva che nasceva da Roma. Questa eredità, con i suoi principi, è e rimane parte intrinseca dell'intera Europa.

Sono convinto che questo Convegno di Alba Iulia, la storica città nel cuore dell'antica Dacia, divenuta Provincia dell'Impero di Roma, contribuirà ad una rinnovata e doverosa presa di coscienza dell'assoluta necessità dello spirito del diritto romano per l'Europa e per la Romania nell'Europa.